

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 38

3 novembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VILLANI, BARTOLINI, BAZZONI, AIMI, MALAGUTI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 "NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114"

Oggetto assembleare n. 651

Relazione

Il decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha introdotto il comma 2-bis all'art. 29 del decreto legislativo 114/98, che prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano subordinate alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione annuale del DURC comporta la revoca dell'autorizzazione.

In seguito l'art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 28 del decreto legislativo 114/98, prevedendo che le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni, inoltre, possono disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.

Il DURC, introdotto dall'art. 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il presente progetto di legge interviene nell'ambito delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 28 del decreto legislativo 114/98, come modificato dalla legge Finanziaria per il 2010, introducendo nell'ordinamento regionale l'obbligo di presentazione iniziale e annuale del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

L'introduzione del DURC nell'ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle imprese, nell'effettiva parità di condizioni e di oneri per l'esercizio dell'attività di commercio e nella salvaguardia della qualità dei mercati.

Il progetto di legge contiene un solo articolo. Tale articolo disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC ed esplicita le linee guida della Giunta regionale per le attività di verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese che esercitano attività di commercio su aree pubbliche.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Aggiunta dell'art. 3 bis nella legge regionale 12/1999

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis

Ulteriori disposizioni sul commercio su aree pubbliche

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007”.
2. L'autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
3. La Giunta regionale indica con proprio atto le modalità

attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, provvedono alle attività di verifica, a pena di revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa a fini fiscali e contributivi. A tale scopo la Giunta regionale osserva le seguenti linee guida:

a) il controllo deve avvenire con cadenza annuale;

b) la documentazione utilizzabile ai fini del controllo di regolarità è costituita, oltre che dal DURC, dagli attestati di versamento dei contributi INPS, dal modello Unico, da visura camerale in corso di validità e da documento di riconoscimento del titolare dell'attività;

c) in esito alla verifica, il Comune, ove accerti la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, rilascia apposito modello che l'operatore è tenuto, a richiesta dell'autorità, a esibire sui luoghi di esercizio dell'attività; in caso di irregolarità il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a regolarizzazione, che deve avere luogo nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.”.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.